

CAPITOLATO D'ONERI PER LA SELEZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, DELLA GESTIONE E L'USO DEI CAMPI DA TENNIS DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORTONA UBICATI IN VIA GIOVANNI XXIII
C.I.G. n.6088509C8F

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione e uso dei Campi da Tennis comunali, delle aree pertinenti e dei servizi igienici e deposito adiacenti gli stessi, ubicati in questa Via Giovanni XXIII, per la durata di anni 10 (dieci). con servizi e aree verdi annesse, come da planimetria allegato n.1 al bando.
2. La gestione avrà inizio dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione. E' escluso il rinnovo tacito.
3. Su disposizione del Dirigente della Direzione competente, potrà, qualora sussistano i presupposti di legge, essere dato avvio alla gestione nelle more della stipulazione della convenzione, previi in ogni caso gli accertamenti sulla capacità del soggetto affidatario e la costituzione della cauzione di cui all'art. 8.
4. La gestione dovrà avvenire con le modalità indicate nel presente capitolato.
5. Gli edifici e le aree nei quali dovrà essere svolta l'attività sono quelli descritti all'art. 3.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il canone annuo a base d'asta è stabilito in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA vigente.

Il concessionario dovrà versare anticipatamente, e comunque non oltre il 30 gennaio dell'anno di riferimento, al Comune di Ortona il canone annuo per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo, pari alla somma offerta in sede di gara, oltre I.V.A. vigente.

Il canone dovrà essere versato al Comune di Ortona all'aggiudicazione definitiva, in ogni caso il pagamento della somma, sia per la prima che per le successive annualità, costituirà condizione per la gestione dell'impianto.

Il mancato pagamento comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. I campi di tennis comunali di Via Giovanni XXIII, per caratteristiche strutturali e dotazione di attrezzature, sono prioritariamente destinati alla pratica della disciplina sportiva del Tennis.
2. Costituiscono oggetto della concessione i seguenti locali:
 - n.1 campi da tennis con fondo in terra rossa, coperto con tensostruttura reticolare, illuminato
 - n. 2 campo da tennis con fondo in terra rossa, illuminati;
 - n.1 edificio spogliatoi maschile e femminile in muratura, con docce e servizi, delle dimensioni di circa mt.10,60 x mt.6,03, sovrastato da pannelli solari non a disposizione della struttura e non rientranti;
 - n.1 locale reception e deposito in muratura di forma esagonale, disposto su due livelli comunicanti con all'interno servizio igienico e caminetto;
 - le aree, anche verdi, pertinenti.
 - locali servizi tecnici annessi.
3. Nelle strutture potrà essere praticata unicamente la disciplina sportiva del Tennis.

Sono vietate attività di spettacolo e altre quali: concerti, intrattenimenti danzanti, riunioni politico - sindacali, comizi, feste e sagre, se non espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

4. Allo stato le strutture necessitano di lavori manutentivi e sono privi dei certificati di usabilità che dovranno essere richiesti a cura e spese del concessionario.

ART. 4 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Il concessionario è tenuto a stipulare apposita convenzione, come da modello allegato al bando.
2. Un rappresentante del concessionario è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima provando la propria legittimazione ed identità.
3. Ove il rappresentante del concessionario non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione il Comune fissa con lettera raccomandata il giorno e l'ora per la sottoscrizione della convenzione; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante del concessionario non si presenti, il Comune dichiara la decadenza del soggetto dalla concessione.
4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove il mancato espletamento del servizio, consegnato eventualmente nelle more della stipula del contratto, arrechi grave danno al Comune, o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza del concessionario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

ART. 5 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DELLA CONVENZIONE

Formano parte integrante della convenzione ancorché non materialmente allegati alla stessa:

- Il bando di gara;
- il presente capitolato d'Oneri, con i relativi allegati;
- l'offerta tecnica per la gestione delle attività, presentata dal concessionario in sede di gara;
- il provvedimento di aggiudicazione.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del concessionario, come previsto dalla L.R. n.27 del 19.6.2012, i soggetti indicati nell'art.4 del bando, in possesso dei relativi requisiti

ART. 7 - CRITERI PER L'AFFIDAMENTO

1. La selezione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, da valutare mediante l'attribuzione di un punteggio sulla base di elementi obbligatori e facoltativi, come previsto dal Dlgs 163/2006.
2. La migliore offerta sarà quella che avrà ottenuto il miglior punteggio dato dalla somma dei punti relativi all'offerta tecnica e al prezzo.
3. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza qualora la proposta venga ritenuta congrua ed abbia raggiunto un punteggio minimo di 40 punti.
4. Saranno considerati criteri di priorità i seguenti:
 - Progetto tecnico di gestione pluriennale degli impianti;

- Incrementi e migliorie proposti
- Radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di Ortona;
- Numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- Anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- Livello di attività svolta;
- Esperienza nella gestione degli impianti sportivi;
- Anzianità di affiliazione alle Federazioni Nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- Anzianità di iscrizione al registro C.O.N.I.
- economicità dell'offerta in rapporto al canone minimo di concessione (eventuali percentuali di aumento rispetto al canone minimo di concessione stabilito al successivo art.6.

ART. 8 - ELEMENTI DI AGGIUDICAZIONE

L'attribuzione del punteggio, ai fini dell'aggiudicazione, avverrà con le modalità e sulla base dei criteri stabiliti nell'art.6 del bando.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati, purchè in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione, dovranno fare pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 dell'11.2.2015 al seguente indirizzo: Comune di Ortona. Via Cavour n.24 – 66026 ORTONA (Chieti), un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

“PROCEDURA DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPI DA TENNIS DEL COMUNE DI ORTONA UBICATI IN VIA GIOVANNI XXIII” – NON APRIRE - con le modalità e con la documentazione indicati nell'art.7 del bando.

ART. 10 - MODALITA' DI GARA E CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La concessione verrà aggiudicata provvisoriamente in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato a insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice nominata dal Dirigente dei Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero del Comune di Ortona, sulla base degli elementi di cui ai punti precedenti.

A parità di punteggio complessivo la concessione verrà aggiudicata al concorrente che ha presentato l'offerta economica più vantaggiosa per il Comune di Ortona.

In caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante estrazione a sorte tra i concorrenti a pari punteggio.

Il concessionario è altresì obbligato a stipulare idonee polizze assicurative.

ART.11- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di gara e aggiudicazione avranno inizio e svolgimento con le modalità contenute nell'art.9 del bando.

ART. 12- OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere apposita convenzione nel termine che gli verrà comunicato per scritto dal competente ufficio comunale. Ogni spesa da ciò derivante sarà ad esclusivo carico dell'aggiudicatario

La stipula è subordinata comunque al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, nonché all'acquisizione della certificazione relativa alla regolarità contributiva. L'appaltatore è tenuto a versare l'importo delle spese contrattuali, comprensive degli oneri connessi alla stipulazione.

Qualora l'affidatario non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della concessione.

A carico dell'affidatario saranno posti tutti i lavori e i costi relativi alla messa a norma definitiva dell'impianto e l'acquisizione della documentazione relativa alla sua usabilità, da concordarsi con l'Ufficio Tecnico comunale, con possibilità di scomputo delle somme dal canone da versarsi, fino a concorrenza dello stesso.

ART. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, il concessionario è tenuto a versare, all'atto della partecipazione alla gara, cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di €500,00 costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell'articolo 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 ed in particolare quelle di cui al comma 4.
2. La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all'articolo 75, comma 8, del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
3. La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 113 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
4. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, rilasciata da organismi accreditati. In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità.
5. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto al comma precedente il Comune ne dichiara la decadenza dalla concessione .
6. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale.
7. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al concessionario soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFIDAMENTO

Non è consentita la cessione del contratto né alcuna forma di subconcessione totale o parziale della gestione degli impianti in oggetto pena la risoluzione immediata del contratto, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese eventualmente sostenute dal Comune di Ortona.

ART. 15 - INIZIO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto avrà inizio, nei termini di cui all'art. 1 del presente capitolato, con la consegna degli impianti, delle strutture e degli arredi. Della consegna verrà redatto apposito verbale.

ART 16 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, nella conduzione degli impianti, dovrà osservare gli obblighi di diligenza di cui all'art. 1587 CC 1° comma n° 1.
2. Sono ad esclusivo carico dello stesso, oltre quanto già previsto dal precedente art.12:
 - Spese per la volturazione, creazione o allaccio di tutte le utenze quali luce, gas, acqua, telefono ecc.;
 - consumi di acqua, energia elettrica, combustibili vari, spese telefoniche;
 - la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici compreso il controllo annuale della caldaia per il riscaldamento;
 - La sostituzione delle lampade dell'impianto di illuminazione.
 - apertura, chiusura, sorveglianza degli impianti durante le attività, custodia delle chiavi, dei beni e delle attrezzature, controllo e gestione degli ingressi e delle aree riservate a particolari categorie (tale mansione comporta anche l'impedire l'accesso a persone non autorizzate e l'uso improprio delle attrezzature);
 - pulizie giornaliere e periodiche;
 - conduzione, manutenzione e controlli igienico - sanitari;
 - osservanza, per tutta la vigenza della convenzione, della normativa vigente in materia di sicurezza (D.M. 18.3.1996, D.M 06.06.2005, D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/2009) sia in materia di previsione incendi, di primo soccorso e di "emergenza" in generale;
 - riscossione delle quote d'uso a carico dell'utenza;
 - pulizia, taglio delle erbe, manutenzione ed irrigazione dei tappeti erbosi adiacenti gli impianti nonché taglio delle cime degli alberi che eventualmente aggettano all'interno dell'impianto;
 - imbiancature periodiche, verniciature delle parti in ferro;
 - direzione dell'impianto con nomina di un responsabile da comunicare all'atto dell'inizio della gestione;
 - tenuta della contabilità delle entrate e delle spese, con obbligo di sottoporla ad ogni richiesta di controllo da parte del Comune di Ortona;
 - tenuta in perfetta efficienza, con reintegro scorte di medicinali di consumo per apparati e altre attrezzature di pronto soccorso;
 - altre prestazioni urgenti collegate ad eventi imprevedibili e finalizzate al corretto utilizzo dell'impianto e alla continuità delle attività svolte nel medesimo;
 - segnalazione all'ufficio comunale competente di ogni e qualsiasi problematica venutasi a creare in corso di esecuzione del servizio
 - Riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico sanitari con rinnovi e sostituzioni dei

- componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie a mantenerli in efficienza;
- Riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, e delle opere in ferro e in legno esistenti;
 - Piccole riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese additive, degli intonaci e rivestimenti murali;
 - Piccole riparazioni dei rivestimenti e pavimenti garantendo una costante analisi e un immediata informazione al Comune di Ortona degli eventuali distacchi;
 - Riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
 - Sostituzione di ogni tipo di vetro danneggiato;
 - Piccole riparazioni delle opere in lattoneria;
 - Verniciature periodiche e riparazioni delle ringhiere e corrimani;
 - controllo dell'efficienza degli scarichi a pavimento (assenza di ristagni d'acqua, in particolare per le docce);
 - controllo dell'efficienza delle lampade e dello stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi ect.);
 - regolazione dell'intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività;
 - controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spie, posizione interruttori, stato dei fusibili ect.), per accertare lo stato di sicurezza e protezione delle apparecchiature;
 - manutenzione di tutte le parti della tensostruttura di copertura;
 - manutenzione e tenuta delle aree verdi concesse compresi gli alberi e potatura degli alberi aggettanti all'interno dell'area che ricomprende la struttura sportiva assegnata.
3. In caso di accertato pericolo per l'incolumità delle persone il concessionario provvederà immediatamente a propria cura e spese ai necessari transennamenti e/o provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione all'Amministrazione fino alla rimozione del pericolo.

ART 17 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI ORTONA

Rimane a carico del Comune di Ortona la manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature.

E' consentito, previo accordo tra le parti, l'esecuzione da parte del concessionario di lavori di competenza del Comune di Ortona, con costo degli stessi a scomputo del canone concessorio.

ART 18 - TARIFFE D'USO

Il concessionario è obbligato ad esporre al pubblico le tariffe d'uso in modo evidente vicino alla cassa.

Le stesse dovranno essere preventivamente approvate dal Comune di Ortona così come la disponibilità oraria della struttura e le modalità di utilizzo e prenotazione.

ART 19 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIA

Gli impianti sono consegnati allo stato attuale in cui si trovano, come da relativo verbale di consegna.

Il concessionario non potrà procedere autonomamente ad opere di manutenzione straordinaria, o costruzione di altri impianti o recinzioni o migliorie sull'area oggetto di affidamento se non previamente autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nessun onere sarà a carico del Comune di Ortona per eventuali migliorie apportate e tali opere

rimarranno comunque nella proprietà del Comune di Ortona alla scadenza del contratto.

ART 20 - RISERVA A FAVORE DEL COMUNE DI ORTONA

E' comunque riservato al Comune di Ortona il diritto di far uso degli impianti per manifestazioni che riterrà opportuno effettuare o far effettuare, dandone specifico preavviso di quindici (15) giorni, per tali utilizzazioni, nel limite di dieci giornate l'anno, l'uso degli impianti avverrà a titolo gratuito.

ART 21 - ISPEZIONI

Al fine di verificare lo stato di conservazione, di manutenzione e di pulizia degli impianti, ed in genere al fine di controllare il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare, il Comune di Ortona conserverà facoltà d'ispezione in qualsiasi momento tramite i propri funzionari.

ART 22 - INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

Al concessionario competono in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari all'interno degli impianti, rispetto alla quale determina autonomamente i relativi corrispettivi e sostiene altresì ogni eventuale costo di allestimento.

Il concessionario, ai fini di cui sopra, dovrà tuttavia presentare un progetto da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali. Il progetto dovrà comprendere tra l'altro l'indicazione dei corrispettivi richiesti.

Ogni concessione dovrà avere scadenza temporalmente coincidente con quella del contratto di affidamento.

In caso di cessione dei diritti pubblicitari ad agenzia specializzata, il relativo contratto dovrà avere scadenza coincidente a quella del contratto di affidamento.

Il concessionario sarà comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Ortona, pena la decadenza dal diritto di disporre degli spazi.

E' fatto salvo in ogni caso il pagamento delle imposte dovute per legge.

Il Comune di Ortona si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o che a proprio insindacabile parere contrasti con la sensibilità comune.

E' parimenti vietata la pubblicità elettorale o comunque di partiti o formazioni politiche.

ART. 23 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale in ordine alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto.
2. Il concessionario ha, nei confronti di eventuali lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto: di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio; della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
3. Il concessionario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Il concessionario è tenuto ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali. Detti oneri ed obblighi sono pertanto a carico dello stesso, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
5. All'inizio del servizio e successivamente il concessionario dovrà fornire gli elenchi nominativi delle unità di personale addette al servizio e la loro qualifica ed indicare la posizione Inps ed Inail.
6. Il concessionario, essendo considerato ai sensi dell'art. 19 D.M. 18.3.06 titolare degli impianti sportivi, è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre:
 - a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
 - b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
 - redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008
 - adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2006.
7. Il concessionario, relativamente alla gestione dell'emergenza e dell'antincendio negli impianti sportivi, è altresì tenuto al rispetto delle norme definite nel D.M. 18.3.1996 come modificato dal D.M. 6.6.2005.
8. Nelle ipotesi di mancata osservanza degli obblighi contributivi, assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali accertata dalla Stazione appaltante è facoltà della stessa di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
9. Il Concessionario è responsabile, in rapporto al Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subaffidatari occulti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subaffidamento.

ART. 24 – TRACCIABILITA' PAGAMENTI

1. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 Legge n. 136/8/2010 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità di movimenti finanziari relativi alla concessione.
2. Qualora il concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della succitata legge.

ART. 25 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'

1. Ove si rendessero necessari interventi di straordinaria manutenzione delle strutture e/o

impianti ascrivibili alla competenza del Comune di Ortona, al concessionario è tenuto a darne tempestivo avviso al Comune medesimo.

2. In caso di interventi potenzialmente pregiudizievoli della continuità delle attività programmate, l'Amministrazione procederà con provvedimento d'urgenza.

ART. 26 - DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE ATTREZZATURE

1. Al momento della consegna sarà redatto apposito inventario delle strutture ed attrezzature di proprietà comunale presenti negli impianti e redatto apposito verbale di consegna.
2. Il concessionario si impegna a custodirle con cura ed a riconsegnarle al Comune di Ortona, alla scadenza del contratto, nello stato in cui si trovano, fatta salva la normale usura.
3. Il concessionario assume di fronte al Comune di Ortona la piena responsabilità patrimoniale e degli eventuali danni arrecati, anche da terzi utenti autorizzati, alle strutture ed attrezzature presenti nell'impianto, nel corso delle attività svolte, e si obbliga a rispondere dei suddetti danni, nonché a far eseguire a proprie spese i lavori di ripristino necessari.
4. Ove il concessionario non provveda, il Comune di Ortona procederà addebitando le relative spese alla società medesima o trattenendole dalla cauzione.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI

1. Il concessionario con il presente atto esonera il Comune di Ortona da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose o infortuni che a terzi dovessero derivare in relazione alle attività praticate all'interno dell'impianto.
2. Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nel corso della gestione derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.
3. Il concessionario, pertanto, dovrà presentare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria e, comunque, prima dell'inizio della gestione, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione della convenzione, polizza assicurativa R.C.T. stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda:
 - il concessionario quale contraente;
 - l'indicazione esplicita dell'attività assicurata, coincidente con l'attività affidata;
 - un massimale non inferiore € 2.500.000,00 (duemilbnicinquecentomila).

ART. 28 – INADEMPIMENTI E DIFFIDE

1. Nelle ipotesi in cui a seguito delle ispezioni di cui all'art. 21 si accertino inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti, salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione può richiedere prestazioni di pronto intervento e di servizio straordinario.
2. Ai fini di cui al comma precedente, gli incaricati delle ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per la prosecuzione della gestione.
3. Le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del concessionario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
4. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono il concessionario dalla responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.
5. Il concessionario che durante la gestione dà motivo a più rilievi per negligenze ed

inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami.

6. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

ART. 29 - PENALITA'

1. In caso di inadempienza da parte del concessionario agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penali:
 - mancata esecuzione dei servizi di pulizia - € 500,00 per ogni episodio;
 - mancata osservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza, ritardo nell'effettuare le segnalazioni dovute in base al presente capitolato - € 1000,00 per ogni episodio;
 - in caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite dall'Amministrazione comunale - € 2.500,00 per ogni violazione, salvo l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito;
 - interruzioni del servizio non dipendenti da cause di forza maggiore - € 1000,00 per ogni interruzione.
2. Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente o tramite ditta specializzata agli adempimenti trascurati dal concessionario, ponendo i relativi costi a carico del gestore medesimo.
3. Le inadempienze saranno unilateralmente rilevate dal Comune di Ortona, se possibile alla presenza di incaricati del gestore, e contestate con lettera raccomandata AR al gestore.
4. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 50 per cento dell'importo della cauzione definitiva e nel caso di reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà, di risolvere il contratto in danno del concessionario.

ART. 30 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando il Comune ed il concessionario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; il gestore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del concessionario per causa ad esso non imputabile; il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
 - d) per ricorso al subaffidamento: il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
 - f) mutamento (dello statuto) della natura giuridica e/o dell'attività del concessionario, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con il medesimo, il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - g) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi al concessionario

- di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- h) per fallimento dell'impresa;
 - i) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

2. Il Comune di Ortona si riserva inoltre di valutare e decidere l'immediata risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- j) accertata somministrazione da parte di dirigenti, tecnici o medici tesserati dall'organismo sportivo concessionario, verso atleti, compresi i non tesserati, o i tesserati di altre società, di prodotti o procedimenti diretti ad alterare la prestazione sportiva così come elencati e descritti nelle liste periodicamente pubblicate dalla World anti doping Agency (Wada), ivi compreso l'uso al fine di alterare la prestazione sportiva di principi regolarmente inseriti nella farmacopea nazionale ma concepiti per la cura di specifiche affezioni: il Comune incamera la cauzione definitiva;
- k) reiterata inosservanza delle normative statali e regionali concernenti la tutela della salute degli atleti, con particolare riguardo all'acquisizione delle certificazioni di idoneità alle attività sportive, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria: il Comune incamera la cauzione definitiva;
- l) gravi e reiterati episodi di comportamento antisportivo e/o violento, nonché di vandalismo nei confronti di oggetti, strutture, attrezzature o mezzi pubblici di trasporto dei quali si siano resi responsabili gli atleti appartenenti alle squadre dell'organismo concessionario nell'ambito delle attività sportive programmate, anche al di fuori dell'impianto oggetto del presente affidamento, sanzionati in via definitiva dalle competenti autorità: il Comune incamera la cauzione definitiva;
- m) irregolarità e/o reati di carattere contabile e/o fiscale commessi da tesserati dall'organismo sportivo concessionario nella conduzione dell'organismo medesimo, anche in relazione a partite non attinenti la gestione dell'impianto, sanzionati in via definitiva dalle competenti autorità: il Comune incamera la cauzione definitiva;
- n) abusiva posa in opera all'interno delle aree oggetto del presente affidamento di manufatti non autorizzati quali capanni, magazzini, ripostigli comunque realizzati e destinati, salva ogni altra azione a tutela: il Comune incamera la cauzione definitiva.

3. In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire gli eventuali danni derivati agli utenti per le manifestazioni già programmate.

ART. 31 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al concessionario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al concessionario nel domicilio legale indicato in contratto, salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento del servizio l'Amministrazione, qualora ciò sia possibile, intimerà per iscritto al concessionario di adempiere entro un congruo termine. Qualora lo stesso non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

ART. 32 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e) ed f), e comma 2 dell'articolo 27 il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno del concessionario inadempiente.
2. L'affidamento avviene a procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
3. L'affidamento a terzi viene notificato al concessionario inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
4. Al concessionario inadempiente sono addebitate le spese sostenute dal Comune. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata.
5. L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 33 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e il concessionario, oppure quando questo contesta le prescrizioni date perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate al concessionario, che provvede per intanto ad eseguirle.

ART. 34 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

Ove il concessionario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al Foro di Chieti. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti alla convenzione di affidamento ad arbitri.

ART. 35 - OSSERVANZA DI NORME

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si applicano le norme vigenti in materia di contabilità degli enti locali, di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e di contratti di diritto privato.

ART. 36 – REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A., la registrazione della convenzione avverrà a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i., con onere a carico del concessionario.